DIRITTO AMMINISTRATIVO – PROVA PRATICA TRACCIA N. 1

1. La signora Rossi era affetta da talassemia, malattia che l'aveva costretta a periodiche terapie trasfusionali. Nel corso degli anni, in conseguenza di tali trasfusioni, le è stata diagnosticata l'epatite HCV correlata.

Alla sua morte il marito signor Bruni ha agito in giudizio contro il Ministero della salute per ottenere il risarcimento del danno subito *iure hereditatis*, cagionato direttamente alla vittima della trasfusione infetta.

In pendenza del giudizio civile il signor Bruni ha presentato istanza al Ministero della salute di adesione alla procedura transattiva ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 132, secondo quanto previsto dall'articolo 33, della legge 29 novembre 2007, n. 222 e dall'articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tale istanza è rimasta inevasa.

A fronte del perdurante inadempimento del Ministero della salute il signor Bruni ha notificato al Ministero un atto di diffida e messa in mora e, nel contempo, ha tempestivamente impugnato (ricorso n. rg 152/2018), dinanzi al Tar Lazio, sede di Roma, il silenzio, con ricorso notificato il 2 aprile 2018 e depositato il successivo 4 maggio 2018 chiedendo la declaratoria di illegittimità del comportamento silente serbato dall'amministrazione.

2. Nelle more del giudizio proposto ai sensi dell'articolo 117 c.p.a. l'Amministrazione ha adottato il provvedimento espresso di diniego, notificato in data 8 maggio 2018, opposto sul rilievo che la transazione era stata chiesta *iure hereditatis*, fattispecie per la quale si applica il termine di prescrizione quinquennale (decorrente dalla presentazione della domanda in via amministrativa) previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2012

m

a en

Q.c. \$17

(Definizione dei moduli transattivi in applicazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 marzo 2009, n. 132).

- 3. Avverso il diniego il signor Bruni ha proposto ricorso (ricorso n. rg 180/2020), notificato il 15 maggio 2018 e in pari data depositato al Tar Lazio, sede di Roma, deducendo:
- a) violazione dell'articolo 10-*bis*, legge 7 agosto 1990, n. 241, per non essere stato il diniego preceduto dal preavviso di rigetto;
- b) violazione ed erronea applicazione del d.m. 4 maggio 2012.

Ad avviso del ricorrente la normativa vigente si interpreta nel senso che la prescrizione è sempre decennale, dovendo l'articolo 5, comma 1, lettera b), d.m. 4 maggio 2012 estendersi all'ipotesi della richiesta di adesione alla transazione formulata dall'erede del danneggiato da emotrasfusioni, il quale abbia fatto valere in giudizio la propria pretesa al risarcimento del danno *iure hereditatis*;

- c) disparità di trattamento in cui è incorsa l'Amministrazione escludendo la transazione riconosciuta, invece, ad altri soggetti che, in qualità di eredi, versavano in analoghe condizioni.
- 4. Con sentenza n. 587 del 20 febbraio 2021 il Tar Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso (n. rg 152/2018) proposto avverso il silenzio, essendo nel corso del giudizio, e prima che la causa fosse trattenuta in decisione, intervenuto un provvedimento espresso, seppure di segno negativo.

P

y In

J.V

5. Con successiva sentenza n. 588 del 20 febbraio 2021 il Tar Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso n. rg 180/2018.

1.

Quanto al vizio procedimentale, ha affermato che la natura di "atto vincolato" del diniego rendeva non necessaria la fase partecipativa, perchè il procedimento non avrebbe potuto concludersi con un esito diverso.

Nel merito, il Tar ha chiarito che la questione controversa è l'individuazione della disciplina da applicare agli eredi di soggetti deceduti a seguito della trasfusione da sangue infetto che agiscano *iure hereditatis*, *id est*, la lettera a) o la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, d.m. 4 maggio 2012.

Ha aggiunto che la differenza è sostanziale, prevedendo la prima disposizione la prescrizione quinquennale, *id est* cinque anni tra la presentazione della domanda di indennizzo (o il momento in cui è indiscutibile l'acquisizione della certezza dell'evento patologico e la sua derivazione causale dalla trasfusione) e la notifica dell'atto di citazione con cui l'interessato domanda il risarcimento del danno per i soggetti che agiscono in relazione a danni da essi stessi subiti; la lettera b) prevede, invece, la prescrizione decennale per danni subiti dai congiunti della vittima che agiscano *iure proprio*.

Nella specie è evidente l'applicazione della prescrizione quinquennale.

6. Con appello (n. rg. 405/2021), notificato al Ministero della salute (Roma, Lungotevere Ripa, n. 1) il 3 marzo e depositato il successivo 5 marzo il signor Bruni ha impugnato la sentenza n. 587 del 20 febbraio 2021 deducendo:

a) l'erronea declaratoria, da parte del giudice di primo grado, della cessazione della materia del contendere;

b) l'erroneità di una decisione di rito e non di merito, in considerazione del diritto ex articolo 34, comma 3, c.p.a. al ristoro dei danni subiti per il ritardo nell'evadere la richiesta di accordo transattivo;

W &

()V.

- c) il non corretto computo del contributo unificato dovuto sul ricorso proposto ai sensi dell'articolo 117 c.p.a.
- 7. Il Ministero della salute non si è costituito in giudizio.
- 8. All'udienza del 3 novembre 2021 la causa (n. rg. 405/2021) è andata in decisione. L'appellante si è riportato agli scritti difensivi.
- 9. Con successivo appello (n. rg. 418/2021), notificato alla Avvocatura generale dello Stato il 10 marzo e depositato il successivo 15 marzo, il signor Bruni ha impugnato la sentenza n. 588 del 20 febbraio 2021 del Tar Lazio, sede di Roma, deducendo:
- a) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la materia delle transazioni per patologia contratta da sangue infetto di competenza del giudice ordinario;
- b) nel merito, erroneità della decisione per non avere il giudice di primo grado considerato che il citato d.m. 28 aprile 2009, n. 132 impone, per la stipulazione delle transazioni, di tenere conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto, prescrizione che, nel caso di specie, non è maturata;
- c) disparità di trattamento in cui è incorsa l'Amministrazione escludendo la transazione riconosciuta, invece, ad altri soggetti che, in qualità di eredi, versavano in analoghe condizioni. In relazione ad altri soggetti ai quali parimenti è stato negato il diritto alla transazione è intervenuto il Tar Lazio, che ha accolto i ricorsi proposti con sentenza non impugnata. Il ricorrente ha chiesto quindi l'estensione del giudicato formatosi su tali analoghe situazioni;
- d) illegittimità per illogicità del d.m. 4 maggio 2012, che ha previsto prescrizioni diverse a fronte di fattispecie pressocchè identiche, ingenerando una ingiustificata disparità di trattamento tra chi agisce *iure hereditatis* e chi *iure proprio*. Il d.m. 4 maggio 2012 va pertanto disapplicato.

In

v. /

- 10. Si è costituito in giudizio il Ministero della salute, senza espletare alcuna difesa scritta.
- 11. In data 5 ottobre 2021 il signor Bruni ha depositato memoria di replica, ribadendo i propri assunti difensivi.
- 12. All'udienza del 3 novembre 2021 la causa (n. rg. 418/2021), dopo ampia discussione, è andata in decisione.

Il candidato rediga la sentenza d'appello esaminando tutte le questioni in rito e in merito, anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea a precludere l'esame delle altre.

Delle questioni eventualmente non trattate in sentenza si darà conto in altra parte dell'elaborato, successivamente al dispositivo che definisce la sentenza.

2 P. V.

DIRITTO AMMINISTRATIVO - PROVA PRATICA TRACCIA N. 2

Il PRG del Comune di X stabilisce che nell'area Y del territorio comunale, sita al di fuori dell'abitato e soggetta a vincolo per i pregevoli caratteri del locale paesaggio, si possa edificare per realizzare impianti di trasformazione delle produzioni agricole tradizionali della zona, previo Piano attuativo.

La società Z, proprietaria di un lotto all'interno dell'area Y, ha proposto al Comune un Piano attuativo ad iniziativa privata incentrato sulla realizzazione di tre manufatti destinati alla lavorazione dei prodotti agricoli tipici del luogo.

Il Piano è stato approvato secondo le procedure previste dalla legge.

La società Z ha, quindi, avanzato al Comune richiesta di un permesso di costruire per l'edificazione del primo dei tre fabbricati.

Il Comune, nell'ambito della fase istruttoria del procedimento, ha formulato all'Autorità competente in materia paesaggistica la richiesta del relativo parere per quanto di interesse della società Z; non essendo questo pervenuto entro il termine contemplato dall'art. 17-bis l. n. 241 del 1990, il Comune ha rilasciato il titolo edilizio.

Il sig. Rossi, usufruttuario di un terreno limitrofo a quello della società Z, su cui esercita da anni attività agricola ai fini del sostentamento proprio e della propria famiglia, ha impugnato il permesso di costruire, con ricorso soggetto *ratione temporis* alla disciplina del Processo Amministrativo Telematico, innanzi alla Sede centrale del T.a.r., sebbene il Comune rientri pacificamente nella circoscrizione della Sezione staccata.

Il sig. Rossi ha avanzato le seguenti censure:

- I) illegittimità del permesso di costruire, in quanto relativo ad uno solo dei tre edifici previsti dal Piano, ciò integrando un'indebita segmentazione dell'intervento contemplato nel Piano stesso, che sarebbe connotato da un'intrinseca unitarietà funzionale tale da esigere la realizzazione integrale e simultanea dei tre manufatti;
- II) illegittimità derivata del permesso di costruire per illegittimità del Piano attuativo a monte (parimenti impugnato, "ove e per quanto occorra"), in quanto approvato con l'espressione del voto favorevole di un Consigliere comunale promissario acquirente di un terreno ubicato nell'ambito dell'area Y, come tale incompatibile;
- III) illegittimità derivata del permesso di costruire per illegittimità del pregiudiziale parere paesaggistico *per silentium* (parimenti impugnato, "ove e per quanto occorra"), ostandovi il disposto dell'art. 20, comma 4, legge n. 241 del 1990.

La società Z, inizialmente costituitasi con atto di mero stile, ha svolto nella memoria ex art. 73 c.p.a. le seguenti argomentazioni difensive:

9

11.7

- a) irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, operato il trentesimo giorno dal perfezionamento della notifica nei propri confronti, dunque in violazione dell'art. 119, comma 2, c.p.a., disposizione processuale cui sarebbe sottoposta la *res controversa*;
- b) inammissibilità del ricorso, per le seguenti ragioni:
- b1) il sig. Rossi difetterebbe di legittimazione a ricorrere, in quanto privo della qualità di pieno proprietario del lotto;
- b2) il sig. Rossi difetterebbe, inoltre, di interesse a ricorrere, giacché il terreno di cui è usufruttuario non potrebbe essere a sua volta edificato per fini produttivi analoghi a quelli perseguiti dalla società Z, stante il rigido vincolo *inaedificandi* gravante sul medesimo;
- b3) difetto di idonea procura alle liti, in quanto priva dell'indicazione di un domicilio fisico nel Comune sede del T.a.r. e, comunque, rilasciata a favore di un legale non ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
- c) incompetenza della Sede centrale del T.a.r., essendo viceversa competente per territorio la Sede staccata;
- d) infondatezza della censura di illegittimità del permesso di costruire, posto che il Piano attuativo non veicolerebbe *expressis verbis* un dovere di procedere alla costruzione di tutti gli edifici ivi contemplati, né, comunque, ne imporrebbe la realizzazione contestuale;
- e) infondatezza della censura di illegittimità derivata del permesso di costruire per illegittimità del Piano attuativo a monte, posto che il Consigliere in questione, quale mero promissario acquirente di un terreno e, dunque, soggetto ancora privo di diritti reali, non sarebbe stato affatto incompatibile;
- f) infondatezza della censura di illegittimità derivata del permesso di costruire per illegittimità del pregiudiziale parere paesaggistico, stante, viceversa, la piena legittimità del relativo rilascio *per silentium*, ricorrendo nella fattispecie tutti i presupposti applicativi dell'art. 17-*bis* l. n. 241 del 1990.

Nella memoria di replica il sig. Rossi si è limitato a contestare le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte ex adverso, sostenendo che:

- la titolarità di un usufrutto sarebbe sufficiente a fondare la legittimazione al ricorso, tanto più alla luce dell'impatto negativo che le attività produttive divisate dalla società Z avrebbero sulla coltivazione del fondo, da cui il sig. Rossi trae il proprio sostentamento;
- l'esclusione dello *jus aedificandi* non avrebbe rilievo nella presente controversia, atteso che anche il titolare di un diritto reale su un appezzamento non edificato né edificabile avrebbe interesse a contestare l'altrui edificazione su fondi finitimi, ove comunque ne leda la posizione giuridica.

Nell'udienza di discussione le parti, ambedue presenti, si sono riportate agli scritti, senz'altro aggiungere.

Jen l

Il T.a.r., assorbendo tutte le altre questioni di rito e di merito, ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura svolta in ricorso sub II): il T.a.r., in proposito, aderendo alla tesi esposta dal ricorrente, ha ritenuto che il Consigliere comunale promissario acquirente di un terreno ubicato nell'ambito dell'area interessata dal Piano attuativo non avrebbe dovuto, proprio in quanto tale, partecipare alla votazione relativa all'approvazione del Piano medesimo, che ne sarebbe stata per ciò solo e senz'altro irrimediabilmente viziata.

La società Z ha proposto appello, con cui:

- a) preliminarmente, ha riproposto le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità dell'avverso ricorso di prime cure;
- b) sempre in rito, ha riproposto l'eccezione di incompetenza della Sede centrale del T.a.r.;
- c) nel merito, ha censurato la decisione del T.a.r., sia perché il Consigliere in questione, quale mero promissario acquirente, non sarebbe stato affatto incompatibile, sia, comunque, perché il ricorrente non avrebbe dimostrato il superamento della cd. "prova di resistenza", posto che alla seduta consiliare avevano partecipato, come da relativo verbale già agli atti del giudizio di prime cure, 20 Consiglieri e la proposta di approvazione del Piano (per la quale era sufficiente la maggioranza dei voti espressi) aveva ottenuto 16 voti a favore ed 1 solo voto contrario, con 3 astensioni; oltretutto, il Consigliere in questione non era neppure intervenuto nella preliminare discussione.

Il sig. Rossi si è costituito con apposita memoria al quarantesimo giorno dal perfezionamento, nei suoi confronti, della notificazione dell'atto di appello.

Nella memoria il sig. Rossi ha sostenuto che:

- sarebbe inammissibile, per violazione del divieto dei *nova*, il motivo di appello con cui la società Z sostiene che, nel ricorso di prime cure, non sarebbe stato dimostrato il superamento della cd. "prova di resistenza";
- per il resto, ben avrebbe deciso il T.a.r, posto che anche un Consigliere promissario acquirente di un terreno sarebbe tenuto ad astenersi in relazione ad una delibera interessante lo statuto urbanistico della più ampia area in cui insiste il cespite, in quanto comunque portatore di un interesse *in rem propriam*, con la conseguenza che, in caso contrario, la delibera sarebbe per ciò solo illegittima.

Il sig. Rossi, inoltre, ha riproposto per esteso le altre due doglianze di merito assorbite in prime cure.

Il Consiglio di Stato, in parziale accoglimento dell'istanza cautelare della società Z, ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

È quindi intervenuta ad opponendum l'associazione ambientalista "Pro Loco – Comune X", la quale ha contestato l'appello della società Z anche sulla base di uno studio sull'inquinamento della zona redatto qualche anno prima da una Commissione incaricata dalla Giunta regionale, nell'ambito di un progetto di sistematico screening ambientale del territorio regionale.

In vista della discussione del ricorso tutte le parti hanno depositato difese scritte ex art. 73 c.p.a.

La società Z, oltre a richiamare le argomentazioni svolte nell'atto di appello, ha:

- sostenuto che non vi sia alcuna violazione del divieto dei nova in appello;
- contestato l'ammissibilità della riproposizione, da parte del sig. Rossi, delle altre due doglianze di merito assorbite in prime cure, essendo all'uopo necessaria un'impugnazione incidentale;
- contestato l'ammissibilità dell'intervento dell'associazione, non essendo stata dimostrata agli atti la relativa legittimazione.

Il sig. Rossi, oltre a richiamare quanto già rilevato nella memoria di costituzione, ha sostenuto che:

- l'eccezione di incompetenza territoriale della Sede centrale del T.a.r. sarebbe stata tardivamente proposta in prime cure;
- pure l'eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado sarebbe stata tardivamente proposta in prime cure e, comunque, sarebbe infondata;
- il parere paesaggistico non avrebbe potuto ritenersi acquisito per silentium, ostandovi il disposto dell'art. 20, comma 4, l. n. 241 del 1990.

L'associazione ambientalista ha sostenuto di essere stata costituita, pendente il giudizio di prime cure, fra residenti del Comune X al precipuo scopo di contrastare la prospettata modificazione del territorio comunale recata dal Piano attuativo e di essere, pertanto, pienamente legittimata ad intervenire.

Nella successiva memoria di replica, la società Z ha sostenuto che l'associazione ambientalista avrebbe potuto intervenire solo in prime cure e, inoltre, ha contestato l'ammissibilità della produzione documentale operata dall'associazione stessa.

Nell'udienza di discussione, l'associazione ha sostenuto la ritualità della produzione documentale, in quanto operata contestualmente alla propria costituzione in giudizio, mentre la società Z ed il sig. Rossi si sono riportati agli atti.

Il candidato rediga la sentenza d'appello esaminando tutte le questioni in rito e in merito, anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea a precludere l'esame delle altre.

Delle questioni eventualmente non trattate in sentenza si darà conto in altra parte dell'elaborato, successivamente al dispositivo che definisce la sentenza.

l.L.

DIRITTO AMMINISTRATIVO - PROVA PRATICA TRACCIA N. 3

Con delibera X consiliare in data 10 agosto 2019, affissa all'albo pretorio sino al successivo 31 agosto, il Comune di X, socio di maggioranza della Multiservizi s.p.a. (partecipata da altri comuni limitrofi per un totale del 99% del capitale sociale), approvava l'accordo quadro per l'integrazione industriale e l'aggregazione societaria della propria società partecipata con la società Alfa s.p.a., a sua volta partecipata in misura maggioritaria da altri comuni (51% del capitale sociale).

Le ragioni esposte nell'accordo quadro erano quelle di integrare sul piano economico e così rendere maggiormente efficiente la gestione dei servizi pubblici locali da parte della Multiservizi, operante tramite società controllate, nei settori dell'illuminazione pubblica della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, con un soggetto di maggiori dimensioni, la Alfa, posta al vertice di un gruppo economico operante nei medesimi settori, in aree territoriali contigue.

L'operazione era così congegnata:

- 1) scissione parziale all'interno Multiservizi s.p.a. degli assets consistenti nel ramo aziendale della Alfa comprendente la rete di distribuzione del gas naturale e il 100% della propria partecipata totalitaria Energia plus s.p.a., invece operante nella distribuzione dell'energia elettrica;
- 2) conferimento da parte di Multiservizi s.p.a. del ramo aziendale relativo alla distribuzione del gas acquisiti dalla scissione nella propria partecipata al 100% Retegas s.p.a.;
- 3) assegnazione di n. y di azioni della Multiservizi al socio pubblico Comune di X in proporzione alle azioni già detenute, secondo il rapporto di cambio appositamente stabilito, e di n. z di azioni alla Alfa, in qualità di socio unico della Energia plus, per una composizione finale del capitale sociale della prima così suddiviso: 65% al Comune di X e agli altri Comuni già partecipanti al capitale, e il restante 35% a favore della Alfa;
- 4) modifica dello statuto della Multiservizi, con la previsione di un consiglio di amministrazione di cinque componenti di cui tre nominati dai soci pubblici, e due, tra cui l'amministratore delegato, nominati dalla Alfa;
- 5) l'attribuzione all'assemblea dei soci della competenza a deliberare sugli indirizzi strategici e sui principali atti di gestione della società, oltre che il potere di veto del singolo Comune per quanto riguarda i servizi pubblici svolti nel proprio territorio.

In I'm

Con ricorso notificato via p.e.c. il 30 ottobre 2019 e depositato il 10 novembre successivo presso il Tribunale amministrativo regionale, le società Beta s.r.l. e Gamma s.r.l. chiedevano l'annullamento della delibera consiliare per i seguenti motivi:

- violazione da parte del Comune di X dell'obbligo di esperire una procedura di evidenza pubblica per la cessione di partecipazioni societarie, ai sensi degli artt. 113, comma 12, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), 3 della legge di contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), 5, comma 9, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e 17, comma 1, del testo unico sulle società pubbliche (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175);
- carenza di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, convenienza economica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici attraverso l'operazione di integrazione industriale e aggregazione societaria prevista dall'accordo quadro approvato con la delibera consiliare impugnata.

La delibera era impugnata anche da Tizio consigliere comunale di minoranza del Comune di X, con ricorso straordinario al capo dello Stato, con il quale deduceva che il procedimento di approvazione dell'accordo quadro era inficiato dalla mancata messa a disposizione dei componenti dell'organo della relazione ex artt. 2501-sexies e 2506-ter, comma 3, del codice civile sulla congruità del rapporto di cambio concordato tra le parti, e di avere perciò invano richiesto il rinvio della votazione secondo le norme previste dal regolamento comunale sul funzionamento dell'organo consiliare, e conseguentemente essersi allontanato dall'aula al momento della votazione.

Dopo la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, su opposizione del Comune di X, nel contraddittorio con la stessa amministrazione e delle società Multiservizi e Alfa, con sentenza pubblicata in data 15 settembre 2020 il T.A.R. adito, riuniti i ricorsi, così provvedeva:

- accoglieva il ricorso delle s.r.l. Beta e Gamma, per la violazione dell'obbligo di esperire una procedura ad evidenza pubblica dedotta nel primo motivo di ricorso, ed assorbiva il secondo;
- di seguito, dichiarava invece improcedibile l'impugnazione di Tizio per sopravvenuto difetto di interesse, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso delle società Beta e Gamma; dichiarava comunque inammissibile l'impugnazione medesima, per difetto di legittimazione derivante da una lesione dello *ius ad officium*, in ragione della sostanziale completezza della documentazione messa a disposizione dei componenti del consiglio comunale, con l'unica e non determinante eccezione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ed a causa del fatto che con l'allontanamento dall'aula al momento

9

en I

Q.v. 3/2 2

della votazione il ricorrente aveva implicitamente rinunciato a fare valere il vizio procedurale.

Con appello notificato il 30 novembre e depositato 15 dicembre successivo il Comune di X impugnava la sentenza del T.A.R. per i seguenti motivi:

- 1) inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del ricorso, perché proposto contro un atto comunale espressione delle prerogative del socio e non già nella veste di autorità pubblica;
- 2) irricevibilità del ricorso, perché proposto contro atti relativi a procedure di dismissione di imprese pubbliche o di modificazione di società da parte di enti locali, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.;
- 3) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso delle società Beta e Gamma, per non avere queste indicato i titoli di legittimazione a contestare l'operazione di integrazione industriale e aggregazione societaria, ed essersi limitate al solo riferimento alla loro qualità di operatori dello stesso settore economico; ed inoltre per non avere in precedenza manifestato alcun interesse nei confronti del Comune di X ad acquisire gli assets societari coinvolti nell'operazione attraverso una procedura ad evidenza pubblica;
- 4) erroneità del rigetto dell'ulteriore eccezione di legittimazione ad agire delle due società perché operanti in settori economici diversi da quelli della distribuzione del gas e dell'illuminazione pubblica facenti parte degli assets acquisiti dalla Multiservizi, e nello specifico perché operanti nei rami: della installazione, manutenzione e riparazione degli impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento dell'aria la Beta, e del commercio di combustibili la Gamma; manifesta erroneità sotto tale profilo dell'accertamento positivo della legittimazione ad agire da parte del T.A.R., motivata sulla base degli effetti potenzialmente pregiudizievoli per le attività economiche da loro esercitate, a causa degli effetti restrittivi della concorrenza nei settori del gas e dell'energia elettrica derivanti dall'operazione di integrazione industriale e aggregazione societaria;
- 5) erroneità della sentenza per non avere rilevato l'impossibilità per le società ricorrenti di formulare un'offerta per acquisire gli *assets* industriali conferiti da Alfa in Multiservizi, a causa delle loro ridotte dimensioni patrimoniali ed economico-finanziarie, e dunque l'inammissibilità del ricorso sotto quest'ulteriore profilo;

6) violazione e falsa applicazione al caso di specie dell'obbligo di evidenza pubblica ai sensi delle disposizioni di legge dedotte dalle società nel loro primo motivo di ricorso, per l'assenza di un'operazione di dismissione di partecipazioni societarie e per l'infungibilità sul piano soggettivo delle operazioni societarie straordinarie oggetto dell'accordo quadro tra Alfa e Multiservizi approvato con la delibera impugnata;

A

a los

- 7) violazione e falsa applicazione al caso di specie dell'obbligo di evidenza pubblica sotto un distinto profilo, per la radicale assenza nel caso di specie di un partenariato pubblico-privato nella gestione di servizi pubblici locali, la quale soltanto avrebbe richiesto la selezione del socio privato della Multiservizi mediante procedura di gara, in ragione della natura di società pubblica della Alfa, in quanto a sua volta partecipata in via maggioritaria da enti pubblici locali;
- 8) erroneità della sentenza per non avere ricondotto le operazioni societarie di cui all'accordo quadro approvato con la delibera impugnata al caso di una mera vicenda organizzativa della Multiservizi che non ne ha snaturato l'originaria natura di società in house del Comune appellante, come desumibile dalle modifiche statutarie facenti parte dell'accordo.

Con appello incidentale notificato il 30 dicembre 2020 e depositato il successivo 10 gennaio 2021 anche Tizio impugnava la sentenza di primo grado, di cui deduceva l'erroneità:

- I) per violazione e falsa applicazione dell'art. 70 cod. proc. amm., consistente nell'avere riunito due ricorsi non oggettivamente connessi a causa dei differenti titoli di legittimazione ad agire a base di essi ed avere fatto derivare da ciò l'improcedibilità del proprio ricorso;
- II) per non avere ritenuto la propria legittimazione ad impugnare la delibera consiliare di approvazione dell'accordo quadro, a fronte dell'incompletezza della documentazione relativa all'operazione di integrazione industriale e aggregazione societaria con esso deliberata e del carattere determinante della relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, tale da precludere il consapevole esercizio del diritto di voto;
- III) per errore di diritto sull'ordine di esame dei motivi del ricorso delle società Beta e Gamma, ed in particolare per non avere esaminato con priorità ed accolto il motivo da queste formulato, concernente l'assenza di ragioni di interesse pubblico dell'operazione societaria, tale da determinarne in radice l'illegittimità.

Le s.r.l. Beta e Gamma si costituivano in resistenza all'appello principale e in adesione all'appello incidentale di Tizio.

Con riguardo all'appello principale le originarie ricorrenti contro-eccepivano l'inammissibilità dei primi due motivi ai sensi dell'art. 104, comma 2, cod. proc. amm., perché contenenti eccezioni nuove proposte per la prima volta in appello; ne chiedevano comunque il rigetto nel merito.

Si costituivano anche le s.p.a. Multiservizi e Alfa, in adesione all'appello principale e in resistenza all'appello incidentale del consigliere Tizio, del quale eccepivano l'irricevibilità, perché proposto tardivamente e l'inammissibilità, perché non proposto in forma di appello

principale rispetto ad un'autonoma soccombenza riportata nel giudizio di primo grado. Inoltre eccepivano l'inammissibilità del ricorso straordinario dello stesso Tizio perché proposto contro atti relativi a procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi, ai sensi degli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120, comma 1, cod. proc. amm.

Il candidato rediga la sentenza d'appello esaminando tutte le questioni in rito e in merito, anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea a precludere l'esame delle altre.

Delle questioni eventualmente non trattate in sentenza si darà conto in altra parte dell'elaborato, successivamente al dispositivo che definisce la sentenza.

en Z

Qv-